

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 762 del 21 giugno 2021

Oggetto: Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione scheda 9 dell’Allegato A) e scheda 33 dell’Allegato B).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di modificare la DGR 1068 del 16/09/2019, che individua le fattispecie di violazione e applica le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, come integrata dalla DGR n.706 del 15/06/2020 e dalla DGR n.246 del 08/03/2021, sostituendo la scheda 9 dell’Allegato A) e la scheda 33 dell’Allegato B) rispettivamente con le schede di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Decisione n.5345 del 28/07/2015 e la Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
- Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017 di approvazione del PSR 2014/2020
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 MIPAF recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1122 del 02/10/2017 recante "PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Decreto ministeriale del 18 gennaio 2018. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1669 del 10/12/2018 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017"
- Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.1068 del 16/09/2019 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca della DGR n.1669 del 10/12/2018

- Decreto ministeriale del 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.706 del 15/06/2020 recante “Modifica e integrazione DGR 1068 del 16/09/2019 Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
- DGR n.246 del 08/03/2021 recante “Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegato B).

Motivazione

Il Regolamento 11 marzo 2014 n. 640/2014, regolamento delegato della Commissione (CE) che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, all’articolo 35 stabilisce che, per le misure legate allo sviluppo rurale 2014-2020, *“il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale, oppure se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori”*. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, ha disciplinato le modalità con le quali le regioni e province autonome, ovvero le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa".

La Regione Marche, per le misure a investimento e operazioni non connesse alle superfici e gli animali, ha quindi adottato prima, la DGR n.1669 del 10/12/2018 e, poi, la DGR n.1068 del 16/09/2019 che recano:

- l'allegato "A" che riguarda le penalizzazioni per il mancato rispetto degli impegni trasversali su più misure;
- l'allegato "B", riferito alle penalizzazioni per il mancato rispetto di impegni specifici sulle singole misure.

Sono state poi fatte ulteriori modifiche con la DGR n.706 del 15/06/2020 e la DGR n.246 del 08/03/2021.

Queste modifiche si rendono necessarie nel momento in cui vengono attivate nuove misure del PSR ed anche quando si rileva la necessità di rivedere la disciplina delle penalità applicabili ad alcune fattispecie di non rispetto degli impegni alla luce dei criteri della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza dettati dalle normative comunitarie (art 35 del Regolamento delegato n. 640/2014).

In un caso e, specificatamente, per l'impegno a "*Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali Crono-programma/calendario eventi/ecc. per INVESTIMENTI IMMATERIALI*", nella Scheda 9 dell'Allegato A della DGR n.1068 del 16/09/2019 è stata introdotta una nota che, limitatamente alla sottomisura 3.2. "*Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità*", prevede l'inammissibilità della spesa riferita ad una iniziativa per la quale non è stato preventivamente comunicato l'avvio. Ciò in quanto si era ritenuto che la mancata comunicazione preventiva dell'evento impedisse di fatto lo svolgimento di controlli da parte dell'Autorità di Gestione.

Si è tuttavia riscontrato che il controllo può essere comunque validamente effettuato attraverso l'acquisizione di materiale fotografico, nonché di report relativi allo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritti dal soggetto terzo incaricato dell'esecuzione dell'evento. Si ritiene quindi di rivedere la valutazione della gravità dell'inadempimento della preventiva comunicazione di avvio di ogni iniziativa di promozione, prevedendo, non più l'inammissibilità della spesa, bensì una penalizzazione pari al 5% della spesa stessa. Questa modifica di fatto evita anche la disparità di trattamento con le alte misure che prevedono investimenti immateriali.

Il nuovo testo della scheda è riportato nell'Allegato 1 che quindi va a sostituire la corrispondente scheda dell'Allegato A alla DGR 1068/2019.

E' infine necessario apportare una precisazione alla scheda 33 dell'Allegato B) relativa alla sottomisura 3.1 "*Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità*", ritenendo opportuno dettagliare la descrizione dell'impegno in modo da ricomprendere le diverse domande di Pagamento quali SAL e SALDI che recano date di scadenza annuali diverse; con l'attuale formulazione la scheda potrebbe sembrare essere riferita alla sole domande di SAL



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, la scheda viene modificata, come riportato nella scheda dell'Allegato 2 al presente atto che va a sostituire la corrispondente scheda n. 33 dell'Allegato B alla DGR 1068/2019.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 (1).pdf - 46CA924F30DDDAFF54F51D6D0F32CD0FB17D34FF268EB0C4CACDFCB4EC46AFFE
Allegato 2.pdf - 0B3A5640FE5E9F31F0BACFFEBD242607FEEEC838C5427F3A8CDF66AB23BD4ABA
762.pdf - 2C753E547BB37AEA8407049D404E16C01B24D510F38C4F8C8319426BE8CA92



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 – Scheda 9 dell'allegato a) della DGR n.1068/2019

Scheda 9

Sottomisura / operazione	Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno
Descrizione impegno	Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali Crono-programma/calendario eventi/ecc. per INVESTIMENTI IMMATERIALI
Determinazione del montante riducibile	Intervento (investimento)
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della data di presentazione della documentazione
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	
Classe di violazione	GRAVITA'
Nessuna violazione	In considerazione del fatto che il bando consente (e in parte incentiva) la presentazione di una domanda di pagamento per più annualità, la penalizzazione si applica solo il ritardo sia riferibile all'ultima annualità rendicontata. Ad esempio la presentazione al 30 agosto del 2020 di una domanda di pagamento riferita alle annualità 2017-2018-2019 non determina penalizzazione alcuna
Bassa (1)	Ritardo nella presentazione di crono-programma o calendario eventi Investimenti immateriali
Media (2)	Mancata comunicazione di modifiche al crono-programma o calendario eventi Investimenti immateriali
Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della esclusione totale dall'aiuto	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2 – Scheda 33 dell’Allegato b) della DGR n.1068/2019

Scheda 33

Sottomisura / operazione	Misura 3.1
Descrizione impegno	La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR, entro il termine fissato dal bando (30 agosto per i SAL e 30 luglio per il SALDO) dell’anno successivo a quello al quale si riferisce il costo della certificazione
Determinazione del montante riducibile	Misura
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica amministrativa della data di presentazione della domanda di pagamento
Descrizione modalità di verifica presso l’azienda	
Classe di violazione	GRAVITA'
Nessuna violazione	In considerazione del fatto che il bando consente (e in parte incentiva) la presentazione di una domanda di pagamento per più annualità, la penalizzazione si applica solo se il ritardo sia riferibile all’ultima annualità rendicontata. Ad esempio la presentazione entro il termine fissato al bando per l’anno 2020 di una domanda di pagamento riferita alle annualità 2017-2018-2019 non determina penalizzazione alcuna
Bassa (1)	Presentazione della domanda di pagamento oltre il termine previsto dal bando dell’anno successivo all’ultima annualità al quale si riferisce il costo della certificazione della domanda di pagamento
Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della esclusione totale dall’aiuto	La presentazione della domanda di pagamento avviene oltre i termini ultimi di rendicontazione delle spese per il PSR 2014-2020